CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA

TRA

il Ministero della Cultura (nel seguito denominato MIC) **- Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea** (di seguito: "***Galleria***" o "***Sponsee***"), con sede legale in Viale delle Belle Arti 131 – 00197 Roma, P.IVA 17775861002, C.F. 97855290587, codice univoco amministrazione: B33GZM, in persona dell'Arch. Renata Cristina Mazzantini quale Direttore Generale della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

E

Kerakoll S.p.A., con sede in Sassuolo (MO), Via dell'Artigianato n. 9, 41049 - P.IVA 01174510360 C.F. 01174510360, in persona del legale rappresentante Romano Sghedoni,

(di seguito denominata **"*Kerakoll*"** o anche **"*Sponsor*"**)

in seguito, congiuntamente "***le Parti***";

VISTO

- il D.M. 23 dicembre 2014 "Organizzazione e funzionamento dei musei Statali" e ss.mm. e ii;
- il DPCM 2 dicembre 2019 n.169 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
- il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 Luglio 2002, n. 137" e, in particolare, l'art. 120;
- la nota circolare n. 17461 del 9.06.2016 dell'Ufficio Legislativo Mibact che reca gli indirizzi applicativi in materia di sponsorizzazioni dei beni culturali;
- il D.lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, in particolare l'art. 134 comma 4 (di seguito: "**Codice dei Contratti**");
- il D.P.C.M del 09 gennaio 2024 di nomina dell'Arch. Renata Cristina Mazzantini quale Direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, registrato dalla Corte dei Conti il 12 febbraio 2024, al n. 318;
- lo Statuto della Galleria;

PREMESSO

- che la Galleria è museo di rilevante interesse nazionale, dotato di autonomia organizzativa tecnico-scientifica, finanziaria e contabile, con sede in Viale delle Belle Arti 131, organizzata in sale espositive, laboratori, depositi, sale didattiche, spazi di servizio ed uffici;
- che Galleria ha tra le sue finalità la promozione, la valorizzazione culturale nonché il costante sviluppo di collaborazioni istituzionali;
- la Galleria ha tra i propri compiti istituzionali la valorizzazione e la promozione culturale del patrimonio in gestione, delle sale espositive, dei laboratori, dei depositi, delle sale didattiche e a tal fine predispone una programmazione di attività culturali, tra le quali, le esposizioni temporanee;
- che Galleria per la migliore esplicazione delle sue finalità di promozione e di valorizzazione culturale promuove lo sviluppo di collaborazioni istituzionali e con enti privati, anche aventi scopo di lucro;
- che la Galleria ha tra i propri obiettivi il miglioramento della qualità e della fruizione dell'Istituto, mediante l'ampliamento delle risorse aggiuntive, nell'ambito del quale sono previste iniziative quali partnership con soggetti terzi finalizzate al sostentamento economico della Galleria.
- che la Galleria, nel perseguire le suddette finalità, organizza una serata di gala, denominata GNAMC Gala 2026 (di seguito "l'**Evento**") quale iniziativa di fundraising finalizzata a sostenere attività volte interventi di restauro del Cortile Fortuna e del Cortile dei Romani e progetti di accessibilità per pubblici fragili, quali visite guidate in Lingua dei segni, la creazione di un percorso tattile e la produzione di un modellino del museo di orientamento per non vedenti;
- che con nota assunta al protocollo della Galleria n. 0003978 – A del 9/10/2026, la società Kerakoll ha manifestato il proprio interesse a versare alla Galleria la somma di € 2.000 (*duemila*/00) oltre l'IVA a titolo di sponsorizzazione economica ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 42 del 2004 e dell'art. 134 del D.lgs. n. 36/2023, a sostegno dell'Evento (**All. 1**);
- che con Determina Dirigenziale n. 177 del 12/10/2026 la proposta di sponsorizzazione economica presentata da Kerakoll è stata ritenuta ammissibile e conveniente per il perseguimento degli interessi pubblici facenti capo alla Galleria (**All. 2**);
- che in relazione alla proposta di sponsorizzazione pervenuta da Kerakoll e dalla documentazione acquisita agli atti non sono emersi elementi ostativi ai fini della sottoscrizione del presente contratto essendo stati positivamente verificati i requisiti di ordine generale dello Sponsor ai sensi degli articoli 94, 95, 97 e 100 del D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO

- che le Parti con il presente contratto intendono disciplinare i termini e le condizioni della citata sponsorizzazione;
- che le Parti intendono la collaborazione di cui al presente accordo sia di tipo non esclusivo e quindi, fermi restando gli impegni reciprocamente assunti in base al presente accordo, le Parti potranno

inviare e sviluppare collaborazioni con soggetti terzi che abbiano anche le stesse finalità e lo stesso oggetto della collaborazione prevista nel presente accordo, senza alcun preavviso o richiesta di autorizzazione preventiva;

Tanto premesso, preso atto e visto, tra le Parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(OGGETTO)

1.1 Con il presente contratto lo Sponsor si impegna a finanziare in parte la sponsorizzazione economica dell'evento denominato "GNAMC Gala 2026" in programma il 16 novembre 2026 presso la sede dello Sponsee, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, a fronte del diritto di promuovere il proprio marchio e la propria attività nell'ambito del suddetto evento, come da obblighi assunti dallo Sponsee, *ex* art. 2 del presente contratto.

Art. 2
(OBBLIGHI DELLO SPONSEE)

2.1 Lo Sponsee si impegna a garantire allo Sponsor visibilità, garantendo la possibilità di esibire il proprio marchio in un apposito spazio della Galleria nel sito dove si terrà il "GNAMC Gala 2026", per la durata del suddetto evento.

2.3 In particolare lo Sponsee, ai fini del presente contratto, si impegna a:

- inserire il nome e il marchio/logo dello Sponsor sul materiale di comunicazione relativo all'Evento che verrà realizzato, e precisamente sul backdrop della serata e nella pagina web dedicata sul sito istituzionale della Galleria;
- inserire il il nome e il marchio/logo dello Sponsor in abbinamento alla qualifica di Sponsor;
- riservare un tavolo per 2 ospiti che parteciperanno all'evento, individuati direttamente dallo Sponsor e comunicati alla Galleria;
- dare la possibilità, previo assenso della Galleria, di utilizzare la qualifica di Sponsor dell'Evento sui propri canali di promozione, CSR Corporate Social Responsability e marketing.

Art. 3
(OBBLIGHI DELLO SPONSOR)

3.1 Lo Sponsor si impegna a versare a Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea l'importo complessivo di euro di € 2.000 (*duemila*/00) + IVA entro e non oltre il 16/11/2026, secondo le modalità indicate dal successivo articolo 6.
3.2 Lo Sponsor autorizza sin d'ora lo Sponsee a utilizzare il Kerakoll in abbinamento a marchi/loghi dello Sponsee stesso e degli altri Sponsor che partecipano all'Evento.

3.3 Lo Sponsor dichiara che il logo, messo a disposizione della Galleria, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi. In ogni caso, lo Sponsor dichiara di manlevare la Galleria da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti della Galleria per l'utilizzo dei segni di cui al comma precedente.

Art. 4
(SOGGETTI RESPONSABILI)

4.1 Le Parti individuano ciascuna la propria struttura, unità organizzativa e soggetti responsabili per l'esecuzione del presente contratto.
4.2 A tal fine indicano per la Galleria il responsabile nella persona della Dott.ssa Elena Bastia, Responsabile Ufficio Marketing, e per lo Sponsor il responsabile nella persona dell'Ing. Davide Campanini.

Art. 5
(DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

5.1 Il presente contratto produce effetti dalla data di sottoscrizione e si risolverà senza necessità di alcuna disdetta, una volta ottemperato a quanto in esso contenuto. Il contratto non è rinnovabile.
5.2 Il presente contratto avrà esecuzione nel corso dell'evento "GNAMC Gala 2026" che si svolgerà presso a sede della Galleria Nazionale d'Arte Moderna in data 16 novembre 2026.

Art. 6
(MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO)

6.1 L'importo di cui all'art. 3 del presente contratto, pari a € 2.000 (*duemila*/00) + IVA, dovrà esser corrisposto sul **conto corrente intestato alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, P.IVA 17775861002, presso la BANCO BPM - IBAN** [redacted] con la causale *"Sponsorizzazione per Evento "GNAMC Gala 2026" della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, in programma il 16/11/2026"*.
6.2 Le Parti convengono che il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato dallo Sponsor a fronte di emissione di regolare fattura elettronica intestata a:

KERAKOLL S.p.A.
VIA DELL'ARTIGIANATO 9
41049 SASSUOLO MO IT
Codice Fiscale: 01174510360
Partita Iva: 01174510360
Codice Destinatario: T7V19W4
Causale: 1000 € MKT_215 rif. Giulia Zironi, 1000 € MKT_638 rif. Davide Campanini

Art. 7
(MANLEVA)

1. Lo Sponsor manleva espressamente e tiene indenne da qualsiasi pretesa o azione la Galleria da qualunque onere e/o responsabilità nei confronti di terzi per impegni ed obbligazioni relative allo svolgimento di quanto previsto nel presente contratto, per quanto di sua competenza. Lo Sponsor è tenuto all'osservanza e alla piena applicazione delle norme derivanti dalla legislazione in materia di assicurazioni contro infortuni sul lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie, diritto d'autore e proprietà intellettuale, autorizzazioni e licenze, ed ogni altra normativa o regolamentazione eventualmente connessa alle prestazioni e obbligazioni per questo contratto, pertanto, manleva e tiene indenne la Galleria da qualsiasi pretesa o azione anche processuale a ragione dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori ed aventi diritto a qualsiasi titolo, intervenendo negli eventuali relativi giudizi.

Art. 8
(DIVIETO DI CESSIONE A TERZI DEL CONTRATTO)

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

Art. 9
(RECESSO E RISOLUZIONE)

9.1 Lo Sponsee può risolvere anticipatamente, e senza oneri a suo carico, il presente contratto per motivi di pubblico interesse.
9.2 Trovano applicazione al presente contratto le disposizioni del D.lgs. 36/2023 in tema di recesso e di risoluzione.
9.3 Il presente contratto si intenderà risolto di diritto qualora la verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss, D.lgs. 36/2023, come dichiarati dallo Sponsor, dia esito negativo, come anche qualora i requisiti medesimi dovessero venir meno nel corso dell'esecuzione del presente contratto.
9.4 Il presente contratto è altresì da intendersi risolto di diritto in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 7 e del divieto di cessione di cui all'articolo 8.

Art. 10
(RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI)

10.1 Le Parti convengono che i termini e le condizioni del contratto sono strettamente confidenziali e non potranno essere divulgati a terzi senza il consenso scritto dell'altra Parte.
9.2 Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuna per quanto di propria competenza, a richiedere espressamente ai propri dirigenti, dipendenti e consulenti di non formulare pubblicamente, anche attraverso interviste concesse agli organi di informazione, giudizi o dichiarazioni che, comunque, possano arrecare nocumento al prestigio delle Parti e ad adottare, in caso di inadempimento, le opportune iniziative, salvo quelle di competenza specifica della Parte danneggiata.

10.3 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, il "Regolamento") e dal D.lgs. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018 ("Codice Privacy"), con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle stesse e comunque connessi con il presente contratto inclusi i dati di contatto (e-mail e numero di telefono) dei referenti contrattuali, saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi e per le comunicazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del presente contratto. Il conferimento dei dati è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
10.4 Le Parti si impegnano a non diffondere i rispettivi dati personali e a custodirli - in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal Regolamento e dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali - in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati. Tali dati potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, con sede in Italia e all'estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del presente Contratto per le medesime finalità di cui al punto precedente.
10.5 Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esse agiscono in qualità di autonomi titolari e hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dal Regolamento.

Art. 11
(CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO)

11.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alla normativa di legge applicabile in materia richiamata nelle premesse e al codice civile.

Art. 12
(CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

12.1 In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 13
(SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE)

13.1 Tutti gli adempimenti, le spese, le imposte e le tasse dipendenti e conseguenti al contratto sono a carico dello Sponsor. Il presente contratto è registrato solo in caso d'uso.

Art. 14

(DISPOSIZIONI FINALI)

14.1 Il presente contratto è novativo di ogni eventuale e precedente accordo, scrittura ed intesa tra le parti, relativi all'oggetto del contratto medesimo.

14.2 L'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno regolate dal diritto italiano; per quanto non espressamente previsto le Parti richiamano le disposizioni del Codice Civile e la specifica normativa vigente in materia.

14.3 Il contratto rappresenta la manifestazione integrale delle volontà delle Parti, sia per quanto riguarda ogni sua singola clausola sia per quanto riguarda tutte le clausole nel loro insieme, pertanto, qualora una o più clausole dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci tra le Parti, detta nullità o inefficacia non investirà le clausole valide ed efficaci ovvero la restante parte del contratto.

14.4 Qualsiasi modifica del contratto potrà essere effettuata e provata esclusivamente per iscritto.

14.5 Ogni comunicazione relativa al contratto dovrà essere inviata ai rappresentanti di ciascuna Parte di seguito indicati: se indirizzata a Galleria alla c.a. della Direttrice Arch. Renata Cristina Mazzantini, Pec: gan-amc@pec.cultura.gov.it; se indirizzata alla Kerakoll alla c.a. di Davide Campanini Pec: info@pec.kerakoll.com

14.6 La circostanza che le Parti non abbiano esercitato, in un qualsiasi momento, un diritto loro riconosciuto dal contratto o non abbiano richiesto all'altra Parte l'esecuzione di qualsiasi obbligazione sorta ai sensi del contratto, non potrà in nessun caso essere interpretata come una rinuncia espressa o tacita al diritto di avvalersi in futuro di tale diritto, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni dell'altra Parte.

Si allegano:

- **All. 1 –** Proposta di sponsorizzazione prot.n. 0003978-A del 9/10/2026
- **All. 2 –** Determina dirigenziale n. 177 prot. 0004008 - I del 12/10/2026

Per la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea
La Direttrice
Renata Cristina Mazzantini
Firmato digitalmente da
RENATA CRISTINA MAZZANTINI
O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT

Per Kerakoll
Il legale rappresentante
Romano Sghedoni

Firmato digitalmente da:
Sghedoni Romano
Data: 23/10/2026 15:07:53